

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena        | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott. Anna Bartolini                   | membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 9 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente (dipendente della banca resistente), ha stipulato con la stessa un mutuo per l'acquisto della prima casa, garantito da ipoteca sull'immobile. Il cliente ha a suo tempo stipulato – con una società assicurativa appartenente al gruppo della resistente (d'ora in avanti "vecchia Compagnia") – anche una polizza furto-incendio con vincolo a favore della banca (d'ora in avanti "vecchia polizza"); la polizza ha validità annuale e rinnovabile e scade il 13 luglio.

L'11.5.2009 invia alla compagnia e, per conoscenza, alla banca, comunicazione di disdetta della polizza.

Il 13.7.2009, il ricorrente consegna alla banca copia di una polizza con altra società assicurativa, (d'ora in avanti rispettivamente "nuova polizza" e "nuova Compagnia") con vincolo a favore della resistente.

La polizza era regolarmente sottoscritta sia dal cliente sia dalla nuova Compagnia; tuttavia la "appendice di vincolo" a favore della resistente, "*per un disguido*" recava il timbro della nuova Compagnia "*ma non era sottoscritto dal relativo agente*"; il ricorrente asserisce che una dipendente della banca gli avrebbe garantito che si sarebbe interessata presso la vecchia Compagnia per verificare se la predetta circostanza costituisse un problema e, "*in caso affermativo [...] avrebbe chiesto l'integrazione della documentazione*".

Nei giorni successivi, la stessa impiegata informa il ricorrente di un erroneo addebito "*del premio della polizza oggetto di disdetta*" oggetto di una richiesta di chiarimenti da rivolgere alla vecchia Compagnia.

All'inizio del mese di settembre 2009, "*trascorso il periodo estivo dove non era stato possibile risolvere il problema*" il personale della filiale informa il ricorrente che, per poter perfezionare la disdetta della vecchia polizza e il vincolo della nuova, era necessario



consegnare nuovamente il modulo sottoscritto dall'agente assicurativo della nuova Compagnia.

Il cliente pertanto consegna la nuova documentazione (debitamente sottoscritta) ed il 16.9.2009 la banca autorizza lo svincolo della vecchia polizza. Il 29.9.2009 il cliente invia per fax alla convenuta la richiesta di rimborso del premio della vecchia polizza, alla quale la banca risponde per le vie brevi, informando il ricorrente di richiedere il rimborso del premio direttamente alla vecchia Compagnia.

A tale successiva richiesta di rimborso, la vecchia Compagnia risponde di non potere accogliere la richiesta di disdetta in quanto il 13.7.2009 la vecchia polizza risultava ancora vincolata a favore della banca, la quale a sua volta aveva comunicato alla vecchia Compagnia di avere ricevuto a luglio 2009 una documentazione non firmata e di avere avuto la nuova polizza sottoscritta solo a settembre 2009.

Pertanto, il 26.11.2009, il ricorrente invia reclamo formale alla banca con il quale riepiloga i fatti sopra descritti e chiede:

1. la restituzione del premio, pari ad Euro 427,14, addebitato sul proprio conto corrente il 15.7.2009, "*considerata la disdetta inviata tramite raccomandata AR il 13 maggio [2009]*";
2. considerato che i premi concernenti la vecchia polizza "*possono considerarsi notevolmente superiori alle normali condizioni di mercato*", chiede un rimborso di Euro 241,28 a titolo di risarcimento danni;
3. tenuto conto della disponibilità della nuova Compagnia "*a sospendere*" la nuova polizza, in alternativa al punto 1, "*l'annullamento del vincolo a favore [della resistente] della polizza stipulata con [la nuova Compagnia]*" e un risarcimento di Euro 120,64 "*pari alla differenza tra il premio corrisposto [alla vecchia Compagnia e] quello che [dovrebbe essere] addebitato [dalla nuova Compagnia]*".

La vecchia Compagnia, ricevuto il reclamo dalla banca resistente, ribadisce quanto già affermato con la lettera del 15.10.2009 e precisa che "*non è stato possibile procedere con l'annullamento del contratto poiché la documentazione completa richiesta[...] è stata presentata oltre i tempi utili per la disdetta, ovvero 30 giorni antecedenti la scadenza annuale di polizza*".

Con ricorso pervenuto il 26.3.2010, il ricorrente ribadisce quanto sopra riportato e chiede all'ABF:

1. il rimborso del premio di Euro 427,14 relativo alla vecchia polizza, in quanto "*oggetto di disdetta nei termini contrattualmente previsti*";
2. il risarcimento di Euro 241,28, pari alla differenza, "*per le due annualità precedenti, tra i premi corrisposti [alla vecchia Compagnia] e i premi relativi ad analoghe polizze sottoscrivibili a condizioni di mercato*".

La banca ha risposto con *mail* giunta alla casella PEC il 13/5/2010.

In particolare, la convenuta conferma sostanzialmente la vicenda sopra descritta, con riferimento alla svincolo della vecchia polizza, alla stipula della nuova polizza ed alle richieste di rimborso e ai riscontri già forniti in sede di reclamo.

In particolare, è confermata la circostanza che "*copia del documento di vincolo integrata dalla sottoscrizione della Compagnia*" sia stata ricevuta dalla banca solamente a settembre 2009, in quanto il documento consegnato a luglio 2009 "*si rivelava inidoneo a costituire garanzia sostitutiva di quella dalla quale [il ricorrente] richiedeva alla Banca di essere liberato, al fine di consentire la cessazione della polizza precedente che intendeva disdire*". Al riguardo, la resistente sottolinea che "*Tale circostanza veniva immediatamente evidenziata all'interessato [...] dal Personale intervenuto nell'occasione*".

La convenuta prosegue ritenendo che "*nulla di erroneo o scorretto, soprattutto, nel mancato rilascio da parte della Banca della richiesta autorizzazione allo svincolo fino al*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

16.9.2009, e cioè fino all'effettiva documentazione della sussistenza di idonea ed efficace garanzia sostitutiva".

La resistente ritiene inoltre che sia inaccoglibile la richiesta di risarcimento del maggior premio, in quanto *"tali differenze non possano che trovare presupposto nel libero esercizio da parte delle Compagnie della loro autonomia imprenditoriale"*. Inoltre, le richieste del ricorrente *"quanto meno in quanto rivolte nei confronti della Banca – potrebbero trovar presupposto solo nell'ipotetica obbligatorietà imposta dalla Banca stessa nella scelta della Compagnia alla quale rivolgersi per il perfezionamento della garanzia assicurativa"*; tuttavia, tale obbligatorietà risulta smentita dalla circostanza che *"il [ricorrente ha] riscontrato piena libertà nell'individuare una Compagnia di suo maggior gradimento; non incontrando in ciò alcun ostacolo se non quelli esclusivamente derivanti dalle circostanze già rievocate, a loro volta esclusivamente riconducibili a comportamenti posti in essere da lui stesso, e dalla predetta Compagnia di suo gradimento."*

La convenuta conclude chiedendo che l'ABF respinga il ricorso.

La ST ha inviato copia delle controdeduzioni al ricorrente.

## DIRITTO

Osserva il Collegio come i fatti narrati sembrano adatti ad integrare una commedia degli equivoci e ciò suggerisce l'opportunità che l'intermediario migliori la formazione del suo personale in tema di rapporti tra operazioni di finanziamento e coperture assicurative sì che esso possa fornire alla clientela informazioni più puntuali.

Tuttavia il Collegio non è stato posto nella condizione di dissipare tutti i dubbi che sorgono dalla esposizione delle parti in quanto nessuna delle due, ma l'onere gravava essenzialmente sul ricorrente, ha prodotto la vecchia polizza, sicché allo stato non si può sapere se il ricorrente abbia esercitato efficacemente la disdetta o meno.

Nel caso, la disdetta assume la funzione di manifestazione di volontà tesa a non rinnovare il rapporto assicurativo di durata annuale rinnovabile provocandone quindi lo scioglimento al sopraggiungere del termine contrattualmente previsto. A quanto è dato intuire la "disdetta" potrebbe essere stata esercitata validamente con la conseguenza che l'addebito del premio per l'anno successivo sembrerebbe privo di causa.

Ma il ricorrente non agisce per ripetere un pagamento indebito, né potrebbe fare ciò avanti questo Collegio.

Il ricorrente agisce nei confronti della banca cui rimprovera di non aver accettato tempestivamente la sostituzione della polizza precedente con quella nuova da esso stipulata, o comunque di non averlo avvisato tempestivamente dei problemi che la nuova polizza comportava.

Tuttavia tali rimproveri non paiono fondati, sia perché la nuova polizza è stata presentata alla banca nell'imminenza della scadenza del periodo di efficace disdettabilità della precedente, sia, soprattutto, perché la banca ha agito correttamente nel segnalare che la nuova polizza non poteva sostituire la precedente ai fini dell'adempimento delle obbligazioni che il ricorrente nella sua qualità di mutuatario aveva assunto nel contratto di mutuo.

Conformemente ad una prassi universalmente seguita la banca che eroga un mutuo garantito da ipoteca richiede che il debitore assicuri il bene – normalmente una unità immobiliare – contro i danni accidentali da incendio, scoppio, etc. presso una compagnia di gradimento della banca e che la polizza preveda la cosiddetta appendice di vincolo. La cosiddetta appendice di vincolo non rinvia ad un meccanismo giuridico univoco, potendo invece rinviare a seconda di come essa sia formulata, ad una pluralità di figure giuridiche. Nella sostanza tuttavia tali diversi meccanismi introdotti dall'autonomia privata costituiscano variazioni sul tema dettato dall'art. 2742 c.c. alla cui previsione le parti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

derogano in piccola o più larga misura. Ciò conferma che la cosiddetta appendice di vincolo comporta che l'assicuratore assume obblighi direttamente nei confronti della banca vincolataria secondo lo schema dell'art. 1411 c.c..

Per una banca è importante poter fare assegnamento sull'obbligo di un assicuratore affidabile di pagare ad essa l'indennità dovuta in caso di perimento, o deterioramento del bene ipotecato sino alla concorrenza del suo credito, perché dal punto di vista economico il valore della garanzia ipotecaria dipende dal valore del bene ipotecato e se il bene ipotecato è perito anche il valore economico dell'ipoteca segue la stessa sorte. Il debito del mutuatario naturalmente permane e quindi il soggetto assicurato è sempre ed unicamente il proprietario del bene - il che esclude completamente lo schema di cui all'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto di chi spetta) - con la conseguenza che la banca non diviene affatto il soggetto assicurato, e, naturalmente, nemmeno contraente della polizza, ma per la banca creditrice ipotecaria, e sempre dal punto di vista economico, la differenza tra una ipoteca cui corrisponde un valore monetario ed una ipoteca priva di valore è eguale alla differenza tra un credito garantito ed un credito non garantito.

Da ciò l'esigenza anzidetta che trova espressione giuridica nelle obbligazioni che il mutuatario assume nel contratto di mutuo di assicurare il bene e di vincolare il pagamento dell'indennizzo alla soddisfazione previa del credito della mutuante.

Nel caso in esame non è disputato tra le parti che la nuova polizza presentata alla banca dal ricorrente in sostituzione della precedente non poteva soddisfare tale interesse perché l'appendice di vincolo era affetta da un difetto di forma – mancanza di sottoscrizione – che la rendeva inidonea allo scopo.

Sotto il profilo del rispetto delle previsioni del contratto di mutuo, la condotta della banca non appare per nulla censurabile.

Ciò non implica che la vecchia polizza si sia rinnovata, perché se essa era prevista per una durata annuale, rinnovabile, il mancato rinnovo implica il venir meno dei diritti acquistati dal terzo secondo lo schema del citato art. 1411 c.c. e non già l'inefficacia della manifestazione di volontà tesa ad impedire il rinnovo tacito.

Senza potersi pronunciare su ciò se non per via di mera ipotesi in assenza della produzione del documento decisivo, il Collegio rileva tuttavia che tale ipotesi comporterebbe il carattere indebito dell'incasso del premio per l'anno successivo da parte dell'assicuratore, ma non l'illegittimità del pagamento eseguito dalla banca la quale ha eseguito un mandato che non risulta revocato.

Posto che il ricorrente non ha ragioni di lagnanza nei confronti della banca contro cui il suo ricorso è rivolto lo stesso non può essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO